

A tutti coloro che,

*giorno dopo giorno spendono la propria professionalità per
costruire il concreto recupero di quanti hanno deviato e che
si adoperano per un reale cambiamento*

“ Il carattere umano può mutare a patto che sussistano le seguenti condizioni:

- 1. Che si sia colpevoli dello stato di sofferenza in cui versiamo;*
- 2. Che si riconosca l’origine del nostro malessere;*
- 3. Che si ammetta che esiste un modo per superare il malessere stesso;*
- 4. Che si accetti l’idea che, per superare il nostro malessere, si devono far nostre certe norme di vita e mutare il nostro vivere attuale”*

Da “L’Avere o essere?” (E. Fromm)

Durante lo svolgimento del tirocinio presso la Casa Circondariale di Vasto ho potuto apprezzare come gli operatori penitenziari, nell’espletamento delle loro funzioni, nonostante tutto, riescano a trovare parole caute e appassionate di speranza e di fiducia verso coloro che la società stigmatizza.

Un sincero grazie a tutta l’Amministrazione Penitenziaria nella persona del Direttore Dott. Carlo Brunetti, al Comandante della Polizia Penitenziaria Commissario Ettore Tomassi per tutto l’aiuto prestatomi.

Un ringraziamento esclusivo agli Educatori e particolarmente al Dott. Enrico Capitelli che mi hanno guidato e fatto apprezzare la loro opera a favore dei detenuti.

Un sincero grazie per la pazienza accordatami al Professor Carlo Maria Marchi.

“Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica; proposizione che si può rendere più generale così: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti”

(da “Dei delitti e delle pene” C.Beccaria)

Capitolo I

CENNI FONDAMENTALI SUL REGIME DISCIPLINARE

1. Cenni storici

Il Regolamento Rocco del 1931 dedicava un intero capitolo all'indicazione di comportamenti che potevano essere puniti con sanzioni disciplinari, prevedendo sia il modo di accertamento dei comportamenti sanzionabili che l'applicazione delle punizioni o delle ricompense. Era previsto, un sistema disciplinare dualistico che doveva servire da motivazione positiva o negativa del detenuto.

Una buona parte degli articoli dedicati al sistema disciplinare, prevedevano la descrizione minuziosa delle condotte punibili. Quindi, il regolamento era ispirato ad un rigido rispetto del principio di tassatività, ma una deroga a tale principio si poteva trovare nell'art. 167 che prevedeva la punibilità di condotte, non espressamente previste dal regolamento, basandosi sull'indole e la gravità del fatto. In pratica, qualsiasi fatto ritenuto pregiudizievole per l'ordine e la disciplina poteva essere punito con una sanzione disciplinare, l'unico limite era che il fatto non fosse previsto già come infrazione disciplinare dal regolamento, poiché in tale ipotesi doveva applicarsi la sanzione appositamente prevista.

Per quanto riguarda il contenuto delle sanzioni si poteva notare che miravano a tutelare la disciplina al lavoro, allo studio e alla religione. Si puniva la mancata presenza al lavoro o alla scuola, oppure il contegno irriverente durante le funzioni di culto. In genere la sanzione consisteva nell'isolamento del detenuto, impedendogli l'uso della corrispondenza o negandogli le visite dei familiari. Inoltre, il detenuto che subiva la sanzione disciplinare, veniva isolato dagli altri detenuti, vietandogli la possibilità di presentare reclami collettivi. La competenza ad applicare le sanzioni disciplinari era del direttore, anche se si prevedeva che la decisione venisse presa dal Consiglio di disciplina. Quest'organo era composto da quattro membri (compreso il direttore) e decideva a maggioranza, in caso di parità di voti, prevaleva la deliberazione votata dal direttore. Molte delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del '31 consistevano in pene corporali.

2. Le novità della riforma del 1975

Anche nella legge 354/75 il regime disciplinare è impostato sul binomio premio-castigo, ovvero si prevedono non solo le sanzioni disciplinari, ma anche le ricompense. L'art. 36 O.P. prevede che il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti. Il successivo articolo definisce le ricompense come il riconoscimento del senso di responsabilità del soggetto. Da questi articoli traspare, quindi, la volontà del legislatore di considerare il regime disciplinare non solo come mezzo di gestione delle carceri, ma soprattutto come mezzo utile all'opera di rieducazione del detenuto. Sia le punizioni che le ricompense dovrebbero avere la funzione di stimolare nel detenuto un atteggiamento critico nei confronti della propria condotta. Tale finalità è però smentita dall'applicazione del regime disciplinare ai soggetti in custodia cautelare, rispetto ai quali fino alla sentenza di condanna non vi deve essere alcun tipo di trattamento rieducativo.

La riforma del '75 ha cercato di introdurre un minimo di garanzie all'interno di detto regime, nell'intento di affermare il principio di legalità rimanda al regolamento di esecuzione per elencare le condotte punibili e le sanzioni da applicare. Infatti, l'art. 38 O.P. prevede che i detenuti non possono essere puniti se non per un fatto che sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento. Il procedimento disciplinare è lasciato alle competenze dell'amministrazione penitenziaria, ma rispetto al passato si può riconoscere una diminuzione della discrezionalità decisionale, grazie alla tipizzazione delle condotte. Notevoli innovazioni si hanno nel contenuto delle sanzioni, numerosi sono i richiami al senso di umanità e alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti. Considerando la sanzione più grave, l'esclusione dalle attività in comune può avere la durata massima di 15 giorni e la sua applicazione può essere contestata mediante reclamo al magistrato di sorveglianza.

3. Le Regole penitenziarie europee. Commento alla Parte IV: regime penitenziario

Il Consiglio d'Europa ha adottato le Regole penitenziarie europee, in risposta ai profondi mutamenti nel bisogno di sicurezza, nella diffusione di misure alternative alla detenzione, nelle occasioni di comparazione dei sistemi penitenziari, nel tasso di carcerazione e del conseguente sovraffollamento delle carceri, nella tipologia della criminalità. L'attuale versione delle Regole penitenziarie europee è composta da nove Parti e riguarda le condizioni di detenzione, l'organizzazione degli istituti penitenziari, nonché il personale penitenziario.

Prenderemo in esame la Parte IV poiché illustra l'importanza dell'ordine negli istituti penitenziari, della sicurezza, della disciplina e delle sanzioni; cercando brevemente di commentarne gli aspetti salienti.

Gli istituti penitenziari dovrebbero essere dei luoghi dove ognuno è e si sente in sicurezza. Se non sarà mai possibile eliminare del tutto il rischio di violenza dovrebbe essere possibile ridurlo al minimo tramite un insieme di procedure adeguate. Come la sicurezza, anche l'incolumità implica un equilibrio tra diversi fattori. Un controllo

eccessivo può essere pregiudizievole tanto quanto un controllo insufficiente. La valutazione del rischio può aiutare ad individuare i detenuti che rappresentano una minaccia per la propria persona, per il personale, per gli altri detenuti e per la società. Gli elementi di cui bisogna tenere conto comprendono la natura del reato per il quale il detenuto è stato condannato, il rischio che rappresenterebbe per la società in caso di evasione, i precedenti relativi alle evasioni ed al ricorso a complici esterni, l'eventualità di minacce nei confronti di altri detenuti e, se si tratta di imputati, la minaccia che costituiscono per i testimoni. La valutazione dei rischi fatta in istituto dovrebbe tenere conto delle indicazioni prodotte da altri servizi competenti, come ad esempio la polizia. Le procedure disciplinari devono essere dei meccanismi di ultimo impiego.

Gli istituti penitenziari sono, per loro natura, delle istituzioni chiuse dove l'individuo è detenuto contro la sua volontà in condizioni restrittive. E' inevitabile che, di tanto in tanto, qualche detenuto infranga, in diversi modi, i principi e le regole penitenziarie. Occorrono quindi delle procedure chiare per trattare simili eventi. Le infrazioni disciplinari devono essere definite con precisione e le procedure regolamentate, nel rispetto dei principi di giustizia e di equità. Ciò comporta l'esistenza di un regolamento dallo status giuridicamente e chiaramente definito, che elenchi con precisione gli atti o le omissioni che costituiscono un' infrazione disciplinare e che possono dar luogo ad una formale azione disciplinare. Ogni denuncia di violazione delle regole di disciplina da parte di un detenuto deve essere segnalata immediatamente all'autorità competente che deve esaminare i fatti contestati nel più breve tempo possibile. Ogni detenuto accusato nel quadro di una procedura disciplinare ha il diritto di conoscere preventivamente il dettaglio delle accuse che gli sono mosse e di disporre di un periodo sufficiente per preparare la sua difesa. Le sanzioni possono comprendere un ammonimento formale scritto, l'esclusione dal lavoro, la trattenuta sui salari (versati in contropartita al lavoro svolto in istituto), la limitazione alla partecipazione ad attività ricreative, la limitazione

dell'uso di certi oggetti personali, la limitazione degli spostamenti all'interno dell'istituto.

L'isolamento cellulare, indicato alla Regola 60.5 rinvia a tutte le forme di allontanamento di un detenuto dalla popolazione penitenziaria collocandolo da solo in una cella o in un locale adibito a tale scopo. L'isolamento cellulare non è una sanzione appropriata, tranne in casi molto eccezionali. Il ricorso a mezzi di contenzione può avere il solo fine di garantire la sicurezza o prevenire danni alle persone, ma non possono essere impiegati come sanzioni. In linea di principio, è sempre meglio prevenire un fatto violento che doverlo gestire. Il detenuto riconosciuto colpevole di aver compiuto un' infrazione ha il diritto di inoltrare ricorso ad un'autorità indipendente. Le regole disciplinari dovrebbero precisare qual è l'autorità, come preparare e depositare il ricorso. Dovrebbero inoltre garantire una conclusione rapida della procedura di appello. Nessun detenuto può essere punito due volte per la stessa infrazione. Questa regola va interpretata alla luce degli impegni internazionali degli Stati membri, in particolare degli obblighi assunti nel quadro della messa in atto dei trattati internazionali che contengono le disposizioni sul principio del "ne bis in idem".

“Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo da far nuovi danni ai suoi cittadini e dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo di infliggerle deve essere prescelto, che serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole, sugli animi degli uomini, la meno tormentosa sul corpo del reo”.

(da “Dei delitti e delle pene” C.Beccaria)

Capitolo II

REGIME DISCIPLINARE E TRATTAMENTO

1. I principi del Regime disciplinare nell’ordinamento penitenziario

L’Ordinamento Penitenziario italiano prevede che “negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la sicurezza: non possono essere adottate restrizioni “non giustificabili” per le esigenze predette nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari”. L’Amministrazione penitenziaria persegue il suo fondamentale fine istituzionale di legalità e di giustizia, in forza del quale, c’è posto e legittimazione soltanto ed esclusivamente per le leggi e la volontà dello Stato. Questo fine di legalità e di giustizia comporta due obiettivi egualmente importanti e complementari: l’obiettivo di assicurare l’ordine, la sicurezza e la disciplina; e l’obiettivo del trattamento rieducativo e del reinserimento sociale per i condannati e gli internati e della offerta ai detenuti definitivi di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Con queste previsioni si pongono le premesse per l’adozione di una serie di restrizioni a carico dei detenuti che risultano legittime per soddisfare le esigenze di ordine e disciplina. In questa prospettiva, si collocano le

misure restrittive applicate come sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento penitenziario.

Lo stesso regolamento di esecuzione considera, il mantenimento dell'ordine e della disciplina come garanzie essenziali per realizzare la finalità di trattamento dei detenuti e degli internati. Dall'insieme di queste disposizioni si deduce l'importanza che l'ordinamento penitenziario attribuisce al mantenimento dell'ordine e della sicurezza: esse sono indispensabili per una ordinata vita del carcere e soprattutto per permettere l'attuazione dei programmi individualizzati del trattamento penitenziario. Il circuito antisociale dell'adulto si costituisce parallelamente a quello sociale adattivo e diventa la realtà di provenienza e di ritorno del soggetto qualora non gli vengano offerte, con la detenzione, opportunità di conoscenza ed una reale prospettiva di adattamento alla norma. Il regime disciplinare, costituendo un aspetto del trattamento, vede la partecipazione dell'educatore al Consiglio di Disciplina: un ruolo in stridente contrasto con il profilo non autoritario dell'azione che l'educatore deve svolgere nella vita dell'Istituto. Tale ruolo ha la sua base legislativa nell'esigenza di conoscere le condizioni personali del soggetto e le motivazioni che lo hanno indotto a tenere un comportamento intramurario negativo. Il regime disciplinare e la sanzione devono avere innanzitutto carattere pedagogico ed educativo ma non repressivo; infatti lo strumento delle sanzioni deve servire da stimolo ad assumere un atteggiamento critico nei confronti di se stessi e ad acquisire consapevolezza del proprio stato, delle proprie responsabilità e rispetto degli altri. La comunità penitenziaria, come qualsiasi comunità, deve darsi o ricevere delle regole di comportamento. Naturalmente, tanto maggiore e pregnante è l'estensione della regolamentazione, tanto più è probabile la possibilità di contravvenire ad essa. Il regolamento disciplinare, per il suo carattere duttile, prevede un'opportuna gradazione delle sanzioni.

Le sanzioni disciplinari, previste dall'art. 39 O.P. (nell'ordine crescente di gravità: richiamo del Direttore, ammonizione, isolamento durante la permanenza all'aria aperta, esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni,

esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni) possono essere inflitte solo in conseguenza di atti o comportamenti espressamente previsti dall'art. 77 Reg. Esec.

Secondo il principio della legalità esistono solo le infrazioni disciplinari previste dal Regolamento (art. 77 R.E.) per cui nessun detenuto o internato può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione e con le sanzioni stabilite dalla legge, le quali non possono essere inflitte se non con provvedimento motivato e senza aver precedentemente contestato l'addebito all'interessato. L'azione disciplinare è imprescrittibile, nel senso che l'infrazione è perseguibile anche se scoperta con notevole ritardo; tuttavia l'Amministrazione, una volta accertata l'infrazione, non può ritardare il provvedimento disciplinare. La sanzione è deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza. La sanzione disciplinare deve essere comunicata al detenuto o internato che può addurre reclamo al Magistrato di Sorveglianza entro dieci giorni. La sanzione dell'esclusione dell'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione sanitaria attestante che il detenuto possa sopportarla; in caso si verifichi tale impedimento, questa sarà eseguita quando cesserà la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Le sanzioni possono essere sospese per sei mesi allorché si presuma che il responsabile si asterrà da commettere altre infrazioni (art.80 R.E.). Se in detto periodo ne commette altre, la sospensione è revocata e la sanzione eseguita; se non si rende autore di altre infrazioni la sanzione è revocata. L'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla in caso di circostanze eccezionali come nel caso di avvenimenti gravi e dolorosi che colpiscono gli affetti del soggetto punito.

2. Gli illeciti disciplinari

Come già accennato, l'art. 38 O.P. rinvia al regolamento per l'individuazione delle condotte punibili in via disciplinare. L'art. 77 Reg. Esec. prevede ventuno ipotesi di infrazioni dirette a tutelare l'ordinario svolgimento della vita all'interno delle carceri.

Le condotte elencate nel suddetto articolo si collocano come indicatori della insofferenza del detenuto, che le mette in atto, alle forme di trattamento penitenziario offerte. Oltre alla punibilità di condotte che violano le norme che regolano la vita interna dell'istituto penitenziario è prevista, anche, la punibilità in via disciplinare del mancato rientro dai permessi, dalle licenze o anche il ritardato rientro del soggetto che usufruisce della semilibertà. Nel vecchio regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) all'art. 72 venivano puniti anche con una sanzione disciplinare gli schiamazzi e il linguaggio blasfemo. Il numero delle infrazioni si raddoppia, poiché è prevista la punizione dell'ipotesi di "tentativo". La dottrina è stata molto critica sulla punibilità del "tentativo", non solo perché raddoppia il numero di comportamenti punibili, ma rende difficile capire ciò che lecito e ciò che non lo è. Alcune condotte *ex art. 77 Reg. Esec.*, non sono semplici infrazioni disciplinari, ma costituiscono dei veri e propri reati:

- Atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- Intimidazione dei compagni o sopraffazione nei confronti dei medesimi;
- Falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- Appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
- Fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, operatori penitenziari o di visitatori;
- Evasione.

Quando l'autorità competente per il giudizio disciplinare ravvisa, nel fatto oggetto d'esame, gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio è tenuto a farne denuncia al pubblico ministero, *ex art. 331, 4° comma, c.p.p.* Il giudizio disciplinare in questi casi può essere sospeso e la direzione deve informarsi periodicamente sull'esito del procedimento penale.

3. Procedimento disciplinare

La competenza a decidere sulle infrazioni disciplinari è affidata, a seconda della gravità, al direttore e al consiglio di disciplina.

Il direttore è competente ad irrogare il richiamo e le ammonizioni, mentre il consiglio di disciplina è competente ad irrogare l'esclusione dalle attività ricreative e sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e l'esclusione dalle attività in comune (art.39 O.P.).

Il procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare ha varie fasi: la segnalazione dell'infrazione solitamente è promossa dall'agente o dall'operatore penitenziario che viene a conoscenza dell'illecito. Questi, dopo la contestazione dell'infrazione trasmette un rapporto sulle circostanze del fatto al direttore. Il direttore venuto a conoscenza dell'infrazione è obbligato a contestare l'addebito al soggetto interessato, alla presenza del comandante di polizia penitenziaria. Durante la contestazione il direttore deve informare il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe, inoltre, ha la facoltà di svolgere ulteriori accertamenti sul fatto, al fine di decidere l'adeguata sanzione da applicare. In questo caso, il direttore, dovrà convocare l'interessato in una apposita udienza davanti a lui o al consiglio di disciplina. Come si può notare, il direttore nel procedimento disciplinare ha funzioni sia inquirenti che giudicanti. Nel corso, dell'udienza davanti al direttore, il detenuto potrà esercitare la facoltà di esporre le proprie discolpe; sicuramente non è una semplice facoltà concessa dal regolamento, ma un vero e proprio diritto di difesa. L'applicazione del diritto al contraddittorio è compromessa, poiché l'organo titolare del potere decisionale non è imparziale, in quanto sia il direttore che il consiglio di disciplina sono autorità che rappresentano la virtuale controparte. Quando nel corso dell'udienza emerge un fatto diverso e più grave di quello contestato, è possibile rimettere la questione al consiglio di disciplina.

L'art. 78 Reg. Esec., prevede la possibilità di adottare i provvedimenti disciplinare in via cautelare, anche in questo caso bisogna evidenziare una piccola differenza con il regolamento di esecuzione del 1976, il quale non prevedeva l'obbligo di motivazione del provvedimento urgente da parte del direttore. Nella formulazione attuale, l'articolo del regolamento stabilisce tassativamente le ipotesi in cui il provvedimento cautelare può essere adottato: "In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto". In questi casi, il direttore con provvedimento motivato può disporre che il detenuto il quale abbia commesso un'infrazione disciplinare punibile con l'esclusione dall'attività in comune, permanga in camera individuale in attesa della convocazione del consiglio di disciplina. Nonostante la natura cautelare del provvedimento, l'art. 78 dispone che il soggetto verso cui si adotta il provvedimento deve essere, comunque, sottoposto a visita sanitaria, prima dell'applicazione della sanzione che comporta l'esclusione delle attività in comune. La misura cautelare non può durare più di dieci giorni e il direttore deve al più presto attivare il procedimento disciplinare. Lo stesso articolo sottolinea che il periodo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

4. Determinazione delle sanzioni disciplinari

Il 3° comma dell'art. 38 O.P. detta alcuni criteri per l'individuazione della sanzione disciplinare, da applicare all'infrazione commessa dal detenuto. Nell'applicazione della sanzione si dovrà tenere conto della natura e della qualità del fatto, ma anche del comportamento e delle condizioni personali del soggetto che commette l'infrazione. Questi criteri permettono anche l'individuazione del dolo e della colpa, ma sono elementi irrilevanti nell'illecito disciplinare, infatti, è sufficiente il solo requisito della volontarietà. Nell'articolo 38 O.P. non c'è alcun cenno ad una correlazione tra i fatti illeciti e il tipo di sanzione da applicare, un tipo di legame si

trova, invece, nell'art. 77, 3° comma, Reg. Esc., dove è previsto che la sanzione dell'esclusione delle attività in comune non può essere inflitta nell'ipotesi di infrazioni lievi. Lo stesso articolo del regolamento prevede che se l'infrazione è commessa nel termine di tre mesi da una precedente infrazione, anche le infrazioni lievi possono essere punite con l'isolamento.

L'omissione di una previsione specifica che attribuisce ad ogni fatto illecito la sanzione da applicare, sicuramente ha ampliato il potere amministrativo in materia disciplinare, e i criteri elastici e generici previsti all'articolo 38 O.P. non servono molto a frenare tale potere. La sanzione disciplinare è deliberata e pronunciata dal direttore o dal consiglio di disciplina. Durante le udienze, deve essere redatto un verbale sulle attività che sono state svolte per l'accertamento dei fatti. L'art. 38 O.P., prevede un obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare, a garanzia del soggetto che subisce la decisione. La motivazione deve riguardare la natura e la gravità del fatto ed anche le condizioni personali del soggetto. Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato all'interessato e al magistrato di sorveglianza, inoltre, deve essere annotato nella cartella personale del detenuto.

Proprio in merito alla comunicazione del provvedimento disciplinare, la Corte di cassazione ha puntualizzato che l'omissione della comunicazione al detenuto del rapporto disciplinare, pur pregiudicando il diritto del soggetto a proporre reclamo *ex art. 69, 6° comma, O.P.*, non preclude la possibilità che il magistrato di sorveglianza ne tenga conto ai fini della decisione sulla richiesta della liberazione anticipata. Una volta a conoscenza del provvedimento disciplinare, il soggetto può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza *ex art. 69, 6° comma, O.P.*. Dal tenore letterale dell'articolo citato il controllo del magistrato di sorveglianza può riguardare: le condizioni e le modalità dell'esercizio del potere disciplinare, la regolarità della composizione dell'organo preposto alla contestazione dell'addebito disciplinare, inoltre, la regolarità della contestazione del fatto. La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il controllo del magistrato di sorveglianza non può riguardare i motivi, l'opportunità della sanzione disciplinare o la condotta del detenuto, infatti, tali

materie sono affidate alla discrezionale valutazione dell'autorità penitenziaria preposta.

Al contrario la giurisprudenza dei magistrati di sorveglianza ha da sempre rivendicato un controllo più incisivo sui provvedimenti disciplinari, esso infatti secondo molti magistrati, dovrebbe investire anche la legittimità dell'atto amministrativo, per poter verificare che l'amministrazione penitenziaria abbia rispettato le norme di legge che impongono tassativamente i presupposti delle infrazioni e tipi di sanzioni. Il potere in materia del magistrato di sorveglianza risulta poco incisivo poiché non sono previsti strumenti di intervento immediato. La natura del provvedimento disciplinare, necessita la sua immediata applicazione, infatti, se non interviene un fattispecie sospensiva, il magistrato non dispone di strumenti diretti a bloccare l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio. Quindi, la valutazione del magistrato va ad incidere sulla concessione della liberazione anticipata e non sull'esecuzione della sanzione. Il reclamo non sospende il provvedimento disciplinare, i casi di sospensione della sanzione sono previsti all'art. 80 Reg. Esec.

Il regolamento prevede la sospensione della sanzione per sei mesi, se entro tale scadenza, il soggetto non commette alcuna infrazione, la sanzione si estingue. Nell'ipotesi contraria la sanzione deve essere eseguita. Un'ipotesi particolare si ha per la sospensione della sanzione dell'esclusione dall'attività in comune, che può essere sospesa per motivi di salute, o nei confronti delle donne in gravidanza, o durante il periodo di allattamento. In questi casi la sanzione sarà eseguita nel momento in cui cessa la causa impediente. L'autorità che ha deliberato la sanzione disciplinare può decidere, se ricorrono particolari circostanze, di condonare la sanzione. Quali siano queste circostanze particolari, non è specificato dalla legge, un parte della dottrina sostiene che si debba fare riferimento a quelle circostanze, per cui l'applicazione della sanzione si rivelerebbe controproducente per lo sviluppo del senso di responsabilità e di autocontrollo del soggetto. Altra parte della dottrina sostiene che il condono è un beneficio applicabile di fronte a circostanze straordinarie che colpiscono gli affetti del soggetto.

5. Illecito disciplinare ed illecito penale

Sono elementi costitutivi dell'illecito disciplinare, al pari dell'illecito penale, i seguenti :

- l'azione, che può consistere in un atto positivo o in un atto negativo ovvero in una semplice omissione, quando il detenuto avrebbe avuto il dovere di agire (es: adempimento degli obblighi lavorativi).
- l'antigiuridicità: il comportamento si dice antigiuridico allorché viola una legge, un regolamento, un ordine di servizio; antigiuridico è anche il comportamento che sia contrario ad un dovere o a norme di correttezza.
- pur riscontrandosi nel regime disciplinare alcune norme in bianco, tuttavia vale anche per l'illecito disciplinare il principio "nullum crimen sine lege". Le cause di giustificazione che fanno venir meno la responsabilità penale, escludono altresì la responsabilità disciplinare. Bisogna tener conto, inoltre, delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti.
- colpevolezza: anche la responsabilità disciplinare presuppone la volontà e la coscienza dell'autore dell'infrazione, ai fini della punibilità di certi illeciti, si può prescindere dall'accertamento della colpa e del dolo; tuttavia l'elemento psicologico assume rilievo decisivo ai fini della graduazione della sanzione da infliggere.

“Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto”

(da “Dei delitti e delle pene” C.Beccaria)

Capitolo III

La casistica disciplinare nella Casa Circondariale di Vasto.

Ridurre al minimo il compiersi di infrazioni e quindi evitare l'applicazione di sanzioni che vanno a minare l'equilibrio della vita carceraria e del detenuto stesso, è uno dei principali doveri istituzionali in ambito penitenziario. La necessità di assicurare l'esecuzione penale più costruttiva dovrebbe sempre coniugarsi con quella di rieducare il reo. Tale obiettivo, che dovrebbe essere scontato, una specie di “a priori istituzionale” è purtroppo difficile da conseguire, soprattutto nell'attuale fase storica di aumento progressivo del tasso di carcerizzazione e dell'implicito aggravarsi dei fenomeni collegati e collegabili ad un sovraffollamento interetnico, ormai alle soglie di una difficile gestione securitaria e garantistica. Il quadro si rivela ancor più drammatico, se vi aggiungiamo la ben nota domanda di aiuto e sostegno che proviene dalle fasce di popolazione reclusa più reattiva.

Nel corso del mio tirocinio presso la Casa Circondariale di Vasto, ho avuto modo di assistere ai Consigli di Disciplina ed ho ritenuto interessante “investigare” su quelle che potrebbero essere le cause che spingono i detenuti a commettere infrazioni ed incorrere in sanzioni. Avvalendomi dei dati forniti dal sistema AFIS relativi ai

rapporti disciplinari dell'anno 2009, ho esaminato le infrazioni e le sanzioni applicate, mettendole in relazione all'età ed alla nazionalità dei detenuti.

I dati presi in considerazione sono il tipo di infrazione commessa; le sanzioni irrogate; la nazionalità dei detenuti; l'età. Il numero medio dei detenuti presenti in tale periodo variava da 240 a 250. I rapporti disciplinari sono stati 147.

Grafico 1:

in esso sono riportati i rapporti disciplinari che hanno interessato i detenuti in relazione alla nazionalità. Dei 147 rapporti disciplinari 76 hanno riguardato gli italiani, 71 gli stranieri, i dati mostrano che c'è una sostanziale equiparazione nel numero.




Grafico 2:

il grafico evidenzia il numero dei rapporti disciplinari che hanno interessato le varie fasce d'età. Risulta evidente che le fasce d'età più reattive sono quelle in cui rientra la popolazione detenuta più giovane (20 -29 anni e 30 -39 anni). Nessun detenuto coinvolto aveva età tra i 18 e i 20 anni.





Grafico 3:

Nel grafico sono messe in evidenza le varie infrazioni in relazione ai rapporti disciplinari. Si evince che le infrazioni maggiormente commesse sono la n.11 (51), la n.15 (35), la n.16 (34)



Legenda tipo di infrazioni commesse:

- 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità
- 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso
- 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro
- 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi

13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione

15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi

17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;


18) partecipazione a disordini o a sommosse

19) promozione di disordini o di sommosse

21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori

Grafico 4:

Il grafico mostra il numero di volte in cui la sanzione è stata irrogata.



Legenda tipo di sanzione irrogata:

1. richiamo del direttore;
2. ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3. esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
4. isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
5. esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni

Grafico 5:

nel grafico sono rappresentate le infrazioni irrogate in relazione all'età dei detenuti. Le fasce di età esaminate sono le seguenti: 20–29; 30–39; 40–49; 50–59. I detenuti che rientrano nella prima fascia sono 62, nella seconda 62, nella terza 14 e nella quarta 9. Le infrazioni commesse sono state la 4, la 7, la 8, la 11, la 13, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19, la 21 (vedi art. 77 R.P. in appendice). Dal grafico si evince che l'infrazione maggiormente commessa è la 11 nelle prime tre fasce di età e la 16 nella quarta.





Grafico 6:

nel grafico sono state rappresentate le infrazioni in relazione alla nazionalità del detenuto. Dei 147 rapporti disciplinari, 76 hanno interessato gli italiani e 71 gli stranieri. Dal grafico si evince che non ci sono differenze sostanziali nel tipo di infrazioni commesse.



Grafici 7 e 8:

mettono in relazione la sanzione disciplinare con la nazionalità e l'età dei detenuti. Si evince che la sanzione maggiormente applicata è quella prevista dal n.5 dell'art. 39 O.P. sia nei confronti dei detenuti italiani che di quelli stranieri. Ovviamente, visto che le infrazioni vengono commesse maggiormente nelle fasce d'età più basse, anche le sanzioni vengono comminate soprattutto ai detenuti di età fra i 20 e i 39 anni.

Grafico 7 :





Grafico 8 :

ETA' INCROCIATA PER SANZIONE



Conclusioni

Il contesto penitenziario rappresenta uno specifico oggetto di studio di cui si occupano diverse discipline, dalla psicologia giuridica alla criminologia. Tutte con riguardo al detenuto definiscono lo sfondo su cui può innescarsi un meccanismo che, paradossalmente, produce, riproduce e consolida ciò che, dichiaratamente, si intende combattere: il comportamento e lo stile delinquenziale. La persona reclusa viene impossibilitata ad agire in senso deviante ed è indotta a sperimentare ed esercitare ruoli ed immagini di sé socialmente approvati. Su questo sfondo, nel quale si prova a tracciare una linea di continuità fra il senso del sociale e quello dell'istituzione che lo rappresenta nelle politiche di contrasto alla criminalità, si inseriscono le figure dei professionisti e degli operatori che svolgono la loro attività nel penitenziario e lo stesso regime disciplinare che cerca di prevenire le infrazioni ed i comportamenti contrari ad un trattamento volto alla rieducazione ed al futuro reinserimento sociale. Qualsiasi attività trattamentale e di recupero sociale dei reclusi è possibile ed ha senso soltanto se, preliminarmente e durante tutto il suo svolgimento, sono garantite in modo assoluto le condizioni di ordine, sicurezza e trattamento. Esse non sono conflittuali ed incompatibili, ma aspetti correlativi e complementari che si rafforzano a vicenda e tendono al fondamentale fine istituzionale: la legalità.

Proprio attraverso il Regime disciplinare e la sua applicazione si cerca di educare alla vita comunitaria ed al rispetto delle regole, elemento basilare per poter

accedere ad una vita sociale costituita sugli elementi imprescindibili di ogni vivere civile.

Il tirocinio condotto presso la Casa Circondariale di Vasto mi ha consentito di avvicinarmi ad una realtà organizzativa e umana molto complessa.

L'aspetto della disciplina costituisce all'interno di tale struttura un fattore importante di presupposto, con una doppia valenza di sicurezza e di trattamento.

Le implicazioni trattamentali sul percorso di ogni detenuto sono quelle – a mio avviso- più rilevanti avendo ripercussioni sull'esito dell'osservazione della personalità e, quindi, sulla propensione esterna del programma di trattamento individualizzato.

Ho avuto modo di rilevare come il procedimento disciplinare debba tenere conto delle caratteristiche di personalità di ogni detenuto e quindi al di là della mera applicazione di una sanzione, ogni volta si tratta di esaminare la posizione personale e penitenziaria del soggetto.

Diventa dunque delicata la funzione degli operatori che si trovano in relazione con la persona detenuta, perché devono tenere conto ogni volta degli aspetti umani e caratteriali.

Questo aspetto è possibile rivelarlo ed andrebbe esercitato in ogni momento della vita detentiva, per cui ogni operatore penitenziario diventa un esperto del settore sociale che esercita competenze di tipo psico-socio-educative.

Bibliografia

D. Patete, **Manuale di diritto penitenziario**, Laurus Robuffo, Roma 2001, p.534

V. Grevi, **L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza**, Cedam, Padova, p.576

C. Brunetti, **Pedagogia penitenziaria**, Edizioni scientifiche italiane 2005

M. Ballone, **Resposabilizzazione e presa di coscienza nella pena**, Edizioni Tracce 2009, p.133

C.M. Marchi, **L'ordinamento penitenziario nelle sue applicazioni giuridiche e pedagogiche. Esperienze sul campo**, Ed. Murgio, L'Aquila 2006

L'ordinamento penitenziario, quaderno n.3 del D.A.P.

Regole penitenziarie Europee

Dati AFIS

Codice penale/Normativa Complementare

Appendice normativa

Art.36 (O.P.): Regime disciplinare

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Art.37 (O.P.): Ricompense

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

Art.38 (O.P.): Infrazioni disciplinari

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art.39 (O.P.): Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

- 6. richiamo del direttore;*
- 7. ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;*
- 8. esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;*
- 9. isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;*
- 10. esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni*

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario. L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Art.40 (O.P.): Autorità competente a deliberare le sanzioni

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

Art.77 (R.P.): Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

- 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- 6) simulazione di malattia;
- 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;
- 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- 12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
- 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
- 18) partecipazione a disordini o a sommosse;
- 19) promozione di disordini o di sommosse;
- 20) evasione;

21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate

3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura

4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Art.78 (R.P.): Provvedimenti disciplinari in via cautelare

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.

3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.

4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 79 (R.P.): Provvedimenti disciplinari in via cautelare

1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.

2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.

Art. 80 (R.P.): Sospensione e condono delle sanzioni

1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre

infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art.81 (R.P.): Procedimento disciplinare

1. Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

INDICE

Capitolo I

CENNI FONDAMENTALI SUL REGIME DISCIPLINARE

- 1. Cenni storici*
- 2. Le novità della riforma del 1975*
- 3. Procedimento disciplinare*

Capitolo II

REGIME DISCIPLINARE E TRATTAMENTO

- 1. I principi del Regime disciplinare nell'ordinamento penitenziario*
- 2. Gli illeciti disciplinari*
- 3. Procedimento disciplinare*
- 4. Determinazione delle sanzioni disciplinari*
- 5. Illecito disciplinare ed illecito penale*

Capitolo III

La casistica disciplinare nella Casa Circondariale di Vasto.

Conclusioni

Bibliografia

Appendice normativa

